

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per la pesca

PROVVISORIO
2005/0168(CNS)

17.10.2005

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone
(COM(2005)0404 – C6-0320/2005 – 2005/0168(CNS))

Commissione per la pesca

Relatrice: Carmen Fraga Estévez

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE	8

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra la Comunità europea e le Isole Salomone sulla pesca al largo delle Isole Salomone

(COM(2005)0404 – C6-0320/2005 – 2005/0168(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2005)0404)¹,
 - visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visti l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0320/2005),
 - visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0000/2005),
1. approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Isole Salomone.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) È importante migliorare l'informazione fornita al Parlamento europeo; a tale scopo, la Commissione deve elaborare una relazione annuale sull'applicazione dell'accordo.

Motivazione

Il presente emendamento mira a sottolineare l'importanza della necessità che al Parlamento europeo siano fornite informazioni adeguate ai fini della valutazione dell'accordo e della verifica del funzionamento dei nuovi accordi di partenariato.

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 2
Articolo 2 bis (nuovo)

Articolo 2 bis

Durante l'ultimo anno di validità del Protocollo e prima di concludere un altro accordo di proroga del medesimo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'accordo.

Motivazione

Prima di concludere un eventuale nuovo accordo, la Commissione dovrebbe chiedere informazioni alle autorità dello Stato con cui avvia negoziati, e sulla base di tali informazioni essa presenterà al Parlamento e al Consiglio una relazione di valutazione generale.

Emendamento 3
Articolo 2 ter (nuovo)

Articolo 2 ter

Sulla base della relazione di cui all'articolo 2 bis e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio conferisce, se del caso, alla Commissione un mandato negoziale in vista dell'adozione di un nuovo protocollo.

Motivazione

Il Parlamento e il Consiglio saranno in grado di assolvere i loro rispettivi obblighi soltanto alla luce della relazione di valutazione sull'applicazione dell'accordo di pesca.

Emendamento 4
Articolo 2 quater (nuovo)

Articolo 2 quater

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una copia del Programma settoriale pluriennale e delle sue modalità di applicazione di cui

all'articolo 5 del Protocollo.

Motivazione

Le azioni con un obiettivo concreto sono sempre più importanti, tanto dal punto di vista finanziario quanto da quello sociale, ragion per cui è opportuno che il Parlamento e il Consiglio dispongano del Programma settoriale pluriennale che sarà elaborato congiuntamente dalle autorità delle Isole Salomone e dall'Unione europea.

Emendamento 5

Articolo 2 quinquies (nuovo)

Articolo 2 quinquies

In occasione dello svolgimento della prima riunione della commissione mista istituita in virtù dell'articolo 9 dell'accordo, la Commissione informa le autorità delle Isole Salomone in merito alla partecipazione di rappresentanti degli armatori alle successive riunioni della commissione mista.

Motivazione

Gli armatori sostengono il costo di una parte importante di un accordo sul quale non hanno avuto l'opportunità di esprimere un'opinione e ai cui negoziati non hanno potuto partecipare. Si tratta quindi di concedere loro una voce nonché una minima certezza del diritto, affinché abbiano la possibilità di vigilare adeguatamente sugli interessi delle loro imprese.

MOTIVAZIONE

I. INTRODUZIONE

Il Pacifico occidentale rappresenta la più ricca zona di pesca tonniere a livello mondiale, e studi scientifici hanno dimostrato che lo stato degli stock è attualmente soddisfacente, soprattutto degli stock di tonnetto striato e tonno albacora, le due principali specie presenti nelle acque delle Isole Salomone.

Si deve sottolineare che le Isole Salomone fanno parte di una rete di accordi multilaterali per la gestione delle attività di pesca nella regione, il più importante dei quali è il Forum del Pacifico meridionale, che a sua volta ha dato avvio ad un'ulteriore serie di accordi su aspetti specifici, siglati affinché i membri possano migliorare la gestione delle attività di pesca, tra cui l'accordo di Palau per la gestione della pesca con reti a circuizione.

Le Isole Salomone hanno aperto le loro acque alle flotte estere alcuni anni fa, e oggi 80 imbarcazioni battenti bandiera giapponese, coreana, taiwanese, statunitense e di Vanuatu effettuano attività di pesca. Per il 70% si tratta di pescherecci con reti a circuizione.

In tale contesto, nel giugno 2001 il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di negoziare accordi sulla pesca con i paesi della regione, allo scopo di istituire una rete di accordi sulla pesca del tonno per la flotta tonniere della CE simili a quelli già esistenti per l'Oceano Indiano. A seguito di tale negoziato, l'accordo con Kiribati è entrato in vigore nel settembre 2003, seguito dall'attuale protocollo con le Isole Salomone.

Sono inoltre in corso negoziati con gli Stati federati di Micronesia, la Papua Nuova Guinea e le Isole Cook.

II. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

L'accordo, che ha una durata iniziale di **tre anni**, garantisce **opportunità di pesca** per quattro pescherecci comunitari con reti a circuizione e dieci pescherecci con palangari di superficie, con catture di riferimento di 6 000 tonnellate. Alla Spagna sarà concesso il 75% delle licenze di pescherecci con reti a circuizione mentre alla Francia il 25%. La Spagna può anche optare per sei delle unità disponibili per i pescherecci con palangari di superficie, mentre il Portogallo per quattro. Se le richieste non esauriscono le licenze disponibili, altri Stati membri possono richiederle.

A partire dal secondo anno le possibilità di pesca possono aumentare, ma solo **dopo una valutazione dello stato dello stock ai sensi dell'accordo di Palau**. Se viene approvato tale aumento, la contropartita finanziaria può essere incrementata fino a 65 000 EUR/anno per ogni nuova licenza concessa a pescherecci con reti a circuizione.

La **contropartita finanziaria** globale è stata fissata a 400 000 EUR all'anno per le possibilità di pesca, e in modo da sostenere il programma settoriale delle Isole Salomone in materia di pesca responsabile. Le Isole Salomone hanno volontariamente deciso di destinare il 30%

della contropartita finanziaria a tale programma settoriale. Il primo pagamento sarà effettuato il 1 maggio 2006 per il primo anno, e alla ricorrenza anniversaria dell'entrata in vigore del protocollo per gli anni successivi.

Gli armatori verseranno **un canone di 35 EUR per tonnellata** e sarà loro richiesto il pagamento di un anticipo di 13 000 EUR per peschereccio con reti a circuizione e 3 000 EUR per peschereccio con palangari di superficie.

Secondo il testo dell'accordo, l'avvio di **società miste** sarà "incoraggiato".

Per quanto concerne il **programma settoriale per la pesca** delle Isole Salomone, l'accordo precisa che tale programma verrà **redatto dalle due parti** nell'ambito di una commissione mista che si riunisce entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo. I risultati saranno valutati annualmente.

La flotta comunitaria è tenuta ad ingaggiare almeno **un marinaio locale per peschereccio**. In caso contrario gli armatori dovranno versare una somma equivalente a due salari. All'atto della presentazione di una domanda di licenza gli armatori sono tenuti a **versare un importo di 400 EUR, destinato al programma di osservazione**. Tuttavia, il numero o la percentuale di navi che sono tenute ad imbarcare un osservatore saranno fissati dall'accordo di Palau in base al numero di navi e allo stato degli stock.

III. ANALISI DELLA PROPOSTA

Anche se di primo acchito può sembrare che l'accordo si applichi a un numero limitato di pescherecci, esso è estremamente importante per la fornitura di tonni all'Unione europea. Le catture di riferimento di 6 000 tonnellate non sono affatto trascurabili, e l'accordo assicurerà inoltre la presenza della flotta comunitaria nell'area in base a rigidi criteri di garanzia di pesca responsabile.

Relativamente alla contropartita finanziaria, pur non trattandosi di un esborso eccessivo per le casse comunitarie, essa rappresenta un introito finanziario ben accetto per il bilancio della pesca delle Isole Salomone, se si pensa in particolare che il 30% sarà accantonato per lo sviluppo di un programma per la pesca che garantisca una pesca responsabile. A ciò si dovranno aggiungere le varie somme sborsate dagli armatori, che rappresenteranno un contributo significativo.

Viste le circostanze, la relatrice non può non raccomandare l'approvazione della proposta ed esprimere l'auspicio che le due parti completino al più presto le procedure che ne consentiranno l'entrata in vigore.

Ciononostante, pur trattandosi di un accordo negoziato secondo il nuovo modello di accordo di associazione, e pur offrendo un'opportunità di sanare gli errori del passato, è deplorabile che talune cattive abitudini siano riemerse ed altre siano state acquisite. È doppiamente incomprensibile in un accordo redatto da zero. Di conseguenza, la relatrice desidera sollevare i punti che seguono.

Contropartita finanziaria: ancora una volta non è stata seguita l'istruzione del Consiglio di

distinguere chiaramente tra la somma versata per le opportunità di pesca e quella per la cooperazione con il paese terzo. Il Parlamento non sa ancora per quale motivo la Commissione si conformi in alcuni casi a tale principio e non in altri.

Canoni pagati dagli armatori: ancora una volta l'aumento è stato applicato in una sola volta anziché gradualmente, come concordato dal Consiglio. Non vi è neppure una spiegazione soddisfacente del perché in alcuni casi i canoni siano aumentati (Comoro, Isole Salomone) e in altri no (Seicelle, Marocco). Il fatto che alcuni paesi terzi abbiano chiesto esplicitamente alla Commissione di non aumentare i canoni e che tale aumento continui ad essere deciso all'insaputa di chi dovrà pagare è motivo di ulteriore indignazione. Ci si può chiedere se l'intenzione della Commissione riguardo a tali aumenti decisi caso per caso, che si vanno ad aggiungere ai numerosi extra che gli armatori devono pagare ai sensi dei vari accordi, sia in realtà quella di disincentivare le operazioni della flotta comunitaria in talune aree, e l'interrogativo che sorge è chi possa beneficiare di tale situazione.

Società miste: la relatrice condivide l'interesse dimostrato dalle due parti nel consolidare tale strumento di cooperazione, ma deplora ancora una volta il fatto che non sia accompagnato da una serie di garanzie sull'investimento comunitario nei paesi terzi. La creazione di una società nel settore alieutico di un paese terzo comporta una serie di costi, estremamente alti nel caso delle imprese che si occupano di tonno a causa del costo elevato dei pescherecci. Se non sussistono garanzie sulla redditività e sulla stabilità dell'investimento, gli armatori finiranno per abbandonare uno strumento che ha straordinariamente favorito la creazione del settore alieutico nei paesi terzi, e infine sarà proprio il paese terzo a soffrirne maggiormente.

Sanzioni legate all'imbarco dei marinai: si tratta di una novità sgradita. In numerosi casi non vengono imbarcati marinai perché i lavoratori del paese terzo non sono considerati adatti alla mansione da svolgere o perché non sono disposti a imbarcarsi per un bordata che può durare più di sei settimane.

Gli armatori non sono responsabili della situazione, e comunque sono colpiti da sanzioni che ammontano al doppio dello stipendio dell'eventuale candidato. Non si sa quale ruolo hanno assunto le Isole Salomone in questa iniziativa, ma la Commissione avrebbe dovuto difendere la propria flotta da una simile clausola iniqua.

Osservatori: la flotta comunitaria è la prima a cercare un forte contatto con gli scienziati e non ha mai opposto obiezioni all'imbarco di osservatori. Inoltre, la flotta sostiene le spese di viaggio, alloggio e sussistenza e, per quanto sappia la relatrice, nessun osservatore è mai rimasto privo di vitto in un peschereccio comunitario. Dato che il numero di osservatori sarà deciso in base all'accordo di Palau, a quale motivo si deve imputare tale mancanza di fiducia, se non allo "spremere" maggiormente le aziende europee con questo canone non rimborsabile?

Agenti: gli armatori presentano le loro domande di licenza tramite la Commissione, la quale le inoltra al paese terzo. Nell'era delle comunicazioni satellitari, non risulta affatto chiaro quale sia il possibile ruolo degli agenti nel contesto degli accordi sulla pesca, se non l'obbligo di avere un ulteriore intermediario i cui costi spesso eccedono il costo della licenza, e il cui atteggiamento e la cui competenza spesso lasciano parecchio a desiderare. La Commissione stessa ha riconosciuto che la necessità di avere degli agenti è assolutamente discutibile, e tale disposizione dovrebbe essere sottoposta a revisione nell'ambito del primo comitato misto

piuttosto che attraverso un nuovo protocollo.

IV. CONCLUSIONI

1. La commissione per la pesca approva la sottoscrizione di questo nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca con le Isole Salomone, che migliora le prospettive per le flotte tonniere comunitarie.
2. La commissione per la pesca sollecita la Commissione ad avviare l'attività al più presto nell'ottica di conseguire un accordo regionale, tenendo conto in particolare, nel contesto dei negoziati, che il Forum del Pacifico meridionale, che comprende tutti i paesi principali dell'area, ha espresso esplicitamente il proprio interesse a sottoscrivere un accordo regionale con la UE.
3. La commissione deplora che, ancora una volta, non si sia fatta distinzione tra le quote della contropartita finanziaria riservate alle opportunità di pesca e alla cooperazione allo sviluppo, e considera ciò inaccettabile dal punto di vista della trasparenza di bilancio.
4. La commissione chiede alla Commissione di fornire al Parlamento tanto il programma settoriale redatto dalle due parti quanto le valutazioni annuali. Considera inoltre essenziale che gli armatori siano correttamente e tempestivamente informati di ciò che viene negoziato per le loro aziende.
5. La commissione chiede infine al Consiglio di chiarire esattamente il motivo per cui è impossibile permettere a un eurodeputato di partecipare in qualità di osservatore ai negoziati.
6. La commissione si rammarica che la sottoscrizione di un nuovo accordo non sia considerata un'opportunità per sanare errori ripetutamente sottolineati tanto dal settore quanto dal Parlamento, e che in molti casi contribuisca invece a peggiorare la situazione, e ritiene che nella maggioranza dei casi ciò sia imputabile alla Commissione stessa.